



CITTÀ di FROSINONE

SETTORE WELFARE - SERVIZI SOCIALI

ORDINANZA

**Numero
66**

**Data
17/02/2023**

Oggetto: Provvedimento di carattere emergenziale di cui all'art. 29 del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Lazio.

Il Sindaco

IL SINDACO

• **Premesso** che:

- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo all'art. 1 comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio (PRQA), in attuazione del D.Lgs n. 351/99, successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);
- all'art. 11 c. 3 del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio (D.C.R. n. 66/2009) è prevista la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;
- il Comune di Frosinone, con deliberazione di G.C. n. 495 del 27-10-2010 ha recepito il PRQA ed ha stabilito la delimitazione dell'area urbana oggetto dei provvedimenti di risanamento della qualità dell'aria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 02.12.2015 il Comune di Frosinone ha deliberato il Piano di intervento operativo (P.I.O.) per la "zona quartiere Scalo / Stazione" in esecuzione delle Norme di Attuazione del PRQA della Regione Lazio (D.C.R. n. 66/2009);
- il Piano Risanamento di Qualità dell'Aria (PRQA) pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente (spazio della troposfera, D.Lgs 155/2010) volti ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM10 e PM2.5 in atmosfera;
- nel territorio della Città di Frosinone le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;
- gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti e, in particolare, nella stagione invernale 2022-2023 l'esercizio degli impianti termici di climatizzazione segue le disposizioni del Decreto n. 383 del 6 ottobre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica.

- la Sezione VI del PRQA aggiornato (D.C.R. n. 8/2022) contiene articoli per la adozione di provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, definisce le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani e, specificatamente, (art. 27, comma 3), la fluidificazione del traffico con il divieto di circolazione nelle giornate della Domenica (“domeniche ecologiche”);
- che il PRQA aggiornato (D.C.R. n. 8/2022) prevede inoltre, all’art. 29 comma 1, provvedimenti di carattere emergenziale per i quali *“I comuni, qualora si presentino situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, sono tenuti ad assumere almeno i seguenti provvedimenti di carattere emergenziale articolati su 2 livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista”*;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 12 gennaio 2023 “Piano Risanamento di Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio. Provvedimenti” con la quale si stabilisce, tra l’altro, che:
 - se dalla consultazione del sito internet dell’ARPA Lazio – Centro Regionale della Qualità dell’Aria da eseguirsi, da parte dell’Ufficio Servizi Ambientali di questo Ente, il Lunedì e il Venerdì di ogni settimana, si dovesse accertare il superamento dei valori di soglia degli inquinanti PM10 misurati strumentalmente, il giorno precedente alla suddetta consultazione, anche in una sola delle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio comunale e, contestualmente, si dovesse accertare che il modello previsionale dall’ARPA Lazio preveda, sempre per il PM10, una situazione di criticità per i 2 giorni successivi al giorno del suddetto superamento misurato strumentalmente, verrà predisposto ed emanato il provvedimento di carattere emergenziale (Ordinanza Sindacale) avente i contenuti di cui alle misure di 1° Livello dell’art. 29 delle NTA del citato PRQA ed avente efficacia limitata al solo giorno successivo a quello del suddetto accertamento;
 - se al secondo giorno successivo all’applicazione dell’Ordinanza di cui al punto su elencato, si dovesse accertare, dalla consultazione del sito internet dell’ARPA Lazio – Centro Regionale della Qualità dell’Aria da eseguirsi da parte dell’Ufficio Servizi Ambientali di questo Ente, il superamento dei valori di soglia, sulla base del monitoraggio relativo al giornoprecedente degli inquinanti PM10 anche in una sola delle stazioni di monitoraggio ubicate nel territoriocomunale e, ove le previsioni di ARPA Lazio prevedessero una situazione di criticità previsionale peralmeno ulteriori 2 giorni successivi, il medesimo Servizio predispone la proposta di provvedimento dicarattere emergenziale avente i contenuti di cui alle misure di 2°Livello dell’art. 29 delle NTA del citato PRQA,aggiuntive a quelle di 1° Livello cuisopra;
- **Vista** la propria precedente Ordinanza n. 58del 13-02-2023 con la quale sono state adottate le misure di 1°Livello di cui all’art. 29 delle NTA del PRQA per il giorno 14-02-2023
- **Preso atto** che, dalla consultazione del sito internet dell’Arpa Lazio - Centro Regionale della Qualitàdell’Aria eseguita il giorno 17-02-2023dall’Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Frosinone, è emerso che:
 - il giorno16-02-2023 il valore del PM10 misurato strumentalmente nella stazione di monitoraggio dell’ARPA Lazio denominata “Frosinone Scalo” risultava pari a 67 microgrammi/metro cubo;
 - il giorno16-02-2023 il valore del PM10 misurato strumentalmente nella stazione di monitoraggio dell’ARPA Lazio denominata “Frosinone Viale Mazzini” risultava pari a 65 microgrammi/metro cubo;
 - il modello previsionale dell’ARPA Lazio prevede, per il Comune di Frosinone, per il giorno17-02-2023 un livello di PM10 pari a 83microgrammi/metro cubo;
 - il modello previsionale dell’ARPA Lazio prevede, per il Comune di Frosinone, per il giorno18-02-2023 un livello di PM10 pari a 111 microgrammi/metro cubo;
- **Considerato** pertanto che l’adozione delle succitate misure di 1° Livello non ha mitigato il superamento dei valori di PM10 nell’aria;
- **Ritenuto**, per tutto quanto sopra e per quanto disposto dalla succitata Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10/01/2023, che sussistono le condizioni per predisporre ed emanare il provvedimento di carattere emergenziale (Ordinanza Sindacale) avente i contenuti di cui alle misure di 2° Livello dell’art. 29 delle NTA del

“Piano Risanamento di Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio” ed avente efficacia limitata al solo giorno 18-02-2023

- **Tenuto conto** che il Sindaco adotta, quale “Autorità sanitaria locale”, gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica;
- **Visto/a:**
 - l’art. 32 della L. 833/78;
 - l’art. 7 del D.Lgs. 285/1992, “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;
 - l’art. 50 e art. 7-bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.;
 - il D.P.R. del 26 Agosto 1993 n. 412 e s.m.i.
 - il D.P.R. del 16 Aprile 2013 n. 74 e s.m.i.
 - la D.C.R. Lazio n. 66 del 10-12-2009;
 - la D.C.R.L. n. 8 del 05-10-2022;
 - la D.G.C. n. 353 del 21-11-2022;
 - la D.G.C. n. 10 del 12 gennaio 2023 “Piano Risanamento di Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio. Provvedimenti”,

ORDINA

Per il giorno 18-02-2023 in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 12 gennaio 2023:

- il divieto di circolazione in ambito urbano per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30, per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e per i veicoli commerciali di classe emissiva pari a Euro 4 diesel dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- il divieto di circolazione in ambito urbano per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- che dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, ecc.), i veicoli per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere f), g) e n) del d.lgs. 285/1992, i veicoli elettrici, i veicoli ibridi, i veicoli a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la Classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017;
- il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (quali falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternative;

- l'introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- il divieto, per tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso;

PRECISA

Che l'ambito urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi è quello circoscritto dalle seguenti strade:

- da Via Tiburtina – Piazza Madonna della Neve – Via Madonna della Neve – Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci – Via Simoncelli – Via Vado del Tufo – Viale Europa – Via Marittima (da incrocio Viale Europa) – Via G. Puccini – Via G. Pasta – Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano – Via A. Vivaldi – Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) – Viale America Latina – Via G. Marconi – Via Fosse Ardeatine – Via San Gerardo (senso unico in discesa) – Via Don G. Buttarazzi – Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) – Via Caio Mario – Via Mária (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina;
- limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario);
- limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo;

DISPONE

- di portare immediatamente a conoscenza della cittadinanza la presente Ordinanza mediante avvisi diramanti attraverso i mezzi di informazione, attesa la natura contingibile ed urgente delle limitazioni alla circolazione previste dalla stessa;
- di demandare al Corpo di Polizia Locale del Comune di Frosinone e a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni di quanto qui disposto con invito ad attuare un potenziamento dei controlli, con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;
- di demandare agli uffici stampa del Sindaco ed all'Ufficio CED la comunicazione alla popolazione della presente Ordinanza.
- che il presente provvedimento sia pubblicato nelle forme di legge,

COMUNICA

che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 3, ultimo comma, della L. 241/90 e ss.e ii., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR regionale o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Pratica: 2 - 17/02/2023
Utente: RICCI SANDRO